


21646/2010

Il Giudice;

rilevato che con ricorso proposto ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. parte ricorrente, atteso il passaggio in giudicato della sentenza della Corte di Appello che aveva rigettato la domanda proposta dalla Telecom ex 2932 c.c., già conduttrice dell'immobile, ha chiesto la condanna di quest'ultima al pagamento dell'indennità di occupazione sine titulo dovendosi il contratto di locazione ritenersi cessato nel momento in cui era stata notificata la domanda ex art. 2932 c.c.;

rilevato che la Telecom, nel costituirsi, ha dedotto che la domanda ex art. 2932 c.c., proposta sulla base di un preliminare stipulato coeivamente alla stipula del contratto di locazione, giammai avrebbe potuto far venir meno quel contratto che deve invece ritenersi tacitamente rinnovato sino al 2014 ;  
ritenuto che la questione va trattata dalla IX sezione civile alla quale sono attribuite tutte le questioni in materia locatizia,  
ritenuto per mera completezza che il rito sommario di cognizione ben può trovare applicazione anche per le controversie nelle quali dovrebbe trovare applicazione il rito del lavoro ex art. 447 bis c.p.c. e ciò per le seguenti considerazioni: 1) il secondo comma dell'art. 702 ter c.p.c. subordina la dichiarazione di ammissibilità della domanda alla ricorrenza della condizione di cui all'art. 702 bis c.p.c. (evidentemente del primo comma di tale articolo), il quale si limita a stabilire che il rito sommario di cognizione è precluso per le cause che rientrano nella competenza decisoria del collegio, indipendentemente dal rito prescritto; 2) il rito sommario di cognizione è un rito alternativo, da un canto, al rito ordinario di cognizione e, dall'altro, al rito delle cause di lavoro e assimilabili; 3) la stessa collocazione sistematica del procedimento sommario di cognizione nel libro quarto dei procedimenti speciali del c.p.c. ex artt. 702 bis e seg. lascia intendere la sua compatibilità sia con le cause instaurabili con il rito ordinario che con le cause che seguono il rito del lavoro; 4) il terzo comma dell'art. 702 ter c.p.c., il quale prevede la fissazione dell'udienza ex art. 183 c.p.c. (rectius udienza di trattazione), qualora le difese svolte dalle parti richiedano un'istruzione non



CASO

it

21646/2010

sommaria, non ha un significativo selettivo dell'utilizzabilità del rito sommario ma deve essere interpretato quale riconoscimento del passaggio da un rito all'altro, in difetto dei presupposti del rito sommario (con la conseguenza che l'omesso richiamo all'art. 420 c.p.c. costituisce una mera svista, integrabile in via ermeneutica);5) l'utilità del rito sommario può essere rintracciata anche in confronto alle cause di lavoro ed assimilabili, benché il relativo rito speciale sia connotato dai caratteri della speditezza e celerità, poiché l'introduzione della procedura ex art. 702 bis e seg. c.p.c. si fonda sull'autonomo presupposto della sufficienza di un'istruttoria sommaria, che garantisce una trattazione della causa ancora più snella e deformalizzata

III **CASO**.it

PQM

Dispone trasmettersi il presente fascicolo al presidente del Tribunale per gli opportuni provvedimenti

Napoli 24.1.2011

Il Giudice

TRIBUNALE PER IL  
PERVENUTO IN CANCELLERIA  
DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
OGGI 25 GEN 2011  
IL CANCELLIERE

